

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 975)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 27 gennaio 1965 (V. Stampati nn. 1670 e 1321)

d'iniziativa dei deputati BELCI e CONCI Elisabetta (1670); MITTERDORFER, DIETL e VAJA (1321)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° febbraio 1965*

Riapertura dei termini di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, per il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Trentino dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, concernenti il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Trentino dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi, sono richiamate in vigore per un anno dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.